

DELIBERA N. 162/11/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2254
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE
“RAI DUE”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 40 BIS, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 INTEGRATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 giugno 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, dal decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità, del 3 febbraio 2011, n. 3/11/DIC/PROC n. 2254, notificato il 7 febbraio 2011, alla

società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini 14, con il quale questa Autorità ha contestato alla società la mancata trasmissione, prima della messa in onda delle puntate del programma d'intrattenimento "X Factor" trasmesse il 16 e 17 novembre 2010, del codice di autoregolamentazione per il "product placement" modificato, rispetto a quello già inviato in data 15 settembre 2010, in violazione dell'articolo 40 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come integrato dal decreto legislativo n 44 del 15 marzo 2010, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità nella riunione del 5 ottobre 2010, comunicati alla medesima società Rai con nota in data 12 ottobre 2010, prot. n.59181;

VISTE le memorie difensive trasmesse dalla RAI in data 11 marzo 2011, prot. n. 11825, come integrate, a seguito dell'audizione del 7 aprile 2011, con invio di ulteriore documentazione, richiesta dall'Autorità, e acquisita il 22 aprile 2011 con prot. n. 18967, la società ha dichiarato che, anche se formalmente la nuova versione del codice di autodisciplina Rai, modificato secondo le richieste dell'Autorità, è stata inviata solo in data 24 febbraio 2011, l'adozione da parte della società di precise linee guida interne sul "Product placement", come contenuto nella normativa di riferimento, è di fatto avvenuta nel programma XFactor per l'inserimento del prodotto Pepsi Cola, perché RaiDue ha realizzato l'inserimento della bevanda secondo le specifiche indicazioni fornite dalle Strutture aziendali competenti. La società Rai Radiotelevisione S.p.A ha confermato di aver ottemperato agli adempimenti normativi con l'invio del codice di autoregolamentazione in data 15 settembre 2010, e, per l'applicazione dei criteri normativi enunciati per l'inserimento dei prodotti all'interno dei programmi, con la diffusione alle proprie strutture aziendali del documento datato 30 marzo 2010 recante "*Linee guida per la definizione di un processo aziendale per l'inserimento dei prodotti nella programmazione Rai*", oltre alla comunicazione interna del 25 ottobre 2010, trasmessa a RaiDue, inerente all'inserimento di prodotti nel programma X Factor. Viene ribadito che, in ogni caso, nell'inserimento dei prodotti in questione l'emittente si è attenuta sia ai principi dettati dalla normativa nazionale sia a quelli riportati nelle proprie procedure interne. Nell'ambito della disciplina applicativa dell'inserimento di prodotti, infatti, il prodotto Pepsi Cola all'interno del programma X Factor non è stato associato ad alcun personaggio famoso presente nel programma, ma è stato inserito in maniera del tutto neutrale, è stato posizionato ed inquadrato sul tavolo della giuria in cui sedevano vari personaggi famosi in modo totalmente casuale. La società aggiunge che il telespettatore è stato informato dell'inserimento dei prodotti mediante le scritte all'inizio ed alla fine del programma e al rientro di ogni interruzione pubblicitaria. I responsabili della società Rai ribadiscono, inoltre, di aver attuato quanto richiesto dalla normativa vigente in tema di inserimento di prodotti nei programmi televisivi e ribadiscono di aver redatto ed inviato il codice di autoregolamentazione per l'inserimento dei prodotti il 15 settembre 2010, ossia prima dei fatti oggetto della contestazione avvenuti il 16 e 17 novembre 2010 e rilevano che l'art. 40 bis del Testo Unico di cui si presume la violazione, attribuisce all'Autorità il compito di vigilare l'attuazione delle procedure di autoregolamentazione seguite dalla emittenti, non quello

di esprimere una valutazione di merito sulle procedure stesse. Infine la società ribadisce che non poteva “non essere consentito” a Rai di inserire i prodotti nell’ambito del programma “X Factor soltanto per la mancanza di riscontro agli esiti di una valutazione non prevista dalla disciplina degli inserimenti di prodotti nei programmi televisivi;

RITENUTO di poter accogliere le dedotte eccezioni in relazione all’asserita mancanza di riscontro da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dell’invio del documento di autoregolamentazione per il *Product Placement* in quanto, pur se la versione del documento inviato il 15 settembre 2010 risultava mancante di una dettagliata descrizione delle misure poste a salvaguardia del rispetto delle tre condizioni richieste dall’art. 40 bis del Testo Unico quali: la non influenza nell’inserimento dei prodotti sul contenuto editoriale, l’assenza di inviti all’acquisto e il divieto di indebito rilievo ai prodotti/servizi inseriti, nel momento della messa in onda del programma X Factor, il 16 e 17 novembre 2010, la società risulta aver sostanzialmente applicato regole di condotta conformi ai criteri di legge in materia di inserimento di prodotti , adempiendo ai propri obblighi normativi, con l’adozione e la diffusione alle proprie strutture interne di idonea documentazione, quali la fornitura di linee guida, di procedure e ordini di servizio, datate anteriormente alla messa in onda del programma suddetto e attraverso la formalizzazione in data 18 febbraio 2011 della versione aggiornata del codice di autoregolamentazione con le modifiche richieste;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell’articolo 40 bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori ai sensi dell’articolo 29 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

DELIBERA

L’archiviazione del procedimento n. 2254 nei confronti della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Viale Mazzini n. 14, Roma, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola